

Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni

Visto l'art. 217 del Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1973 n° 156;

Vista la Legge 8 Dicembre 1970 n° 996, relativa all'organizzazione della protezione civile in caso di calamità naturali;

Sentito il consiglio di amministrazione

D E C R E T A

1. Nei casi di calamità naturali o in analoghe situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultano interrotte le normali comunicazioni telegrafiche o telefoniche ad uso pubblico, i titolari di concessioni per l'esercizio di stazioni di radioamatore, i titolari di concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato nonché i concessionari di linee telefoniche ad uso privato, sono tenuti, a titolo gratuito, nei limiti stabiliti dall'art. 6 ad effettuare o a consentire che si effettui sulle loro apparecchiature e impianti, traffico di servizio dell'Amministrazione o comunque traffico inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato sulla ricerca delle persone e di cose, alle condizioni di modalità stabilite negli articoli seguenti.

2. Il dipendente dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni o dell'azienda di Stato per i servizi telefonici presenti sul posto, si metterà in contatto immediatamente con i radioamatori più vicini, i quali sono tenuti a mettersi a disposizione del predetto dipendente unitamente ai loro impianti, affinché sia reso possibile il più celere contatto con altro radioamatore, il quale ricevuto l'appello, provvederà a dare immediata comunicazione di quanto appreso alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

3. Dopo aver ricevuto assicurazione che l'Autorità di pubblica sicurezza è a conoscenza della situazione di emergenza, il radioamatore che ha lanciato l'appello della zona sinistrata, è tenuto a trasmettere su invito del dipendente indicato nel precedente art. 2 comunicazioni di servizio e comunicazioni inerenti alle operazioni di soccorso o allo stato e alla ricerca di persone o di cose.

4. Per lo svolgimento del traffico di cui all'articolo precedente, il radioamatore in contatto con il corrispondente che nella zona sinistrata ha lanciato l'appello di soccorso, dovrà mettersi in contatto con l'ufficio P.T. più vicino in grado di instradare nella rete pubblica, le comunicazioni che via via perverranno dalla zona sinistrata e di ricevere e di ritrasmettere i messaggi destinati a quest'ultima.

5. Qualora nella zona sinistrata non vi fossero stazioni di radioamatore, e vi fossero stazioni di concessionari di collegamenti radioelettrici o telefonici ad uso privato, il dipendente di cui al precedente art. 2, si metterà in contatto immediatamente con i predetti concessionari o loro dipendenti addetti all'esercizio della concessione i quali dovranno mettersi a disposizione per stabilire collegamenti con punti terminali o intermedi dagli impianti oggetto delle concessioni. Le persone addette a tali punti dovranno dare immediata comunicazione dei messaggi ricevuti alla più vicina autorità di Pubblica Sicurezza

6. Gli obblighi contenuti nelle norme del presente decreto permangono per tutta la durata dell'emergenza, secondo le necessità riconosciute dall'Amministrazione, fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione, tenuto conto della situazione di partecipare la cessazione degli obblighi medesimi.